



2024/2046

30.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2046 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento da utilizzare in una serie di alimenti destinati alla popolazione in generale.
- (5) Il 6 febbraio 2024 la società Evergrain LLC («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica dei requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso». Il richiedente ha chiesto di modificare i requisiti specifici in materia di etichettatura, e in particolare di modificare la denominazione del nuovo alimento in «proteine idrolizzate ottenute da orzo e riso».

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che autorizza l'immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L, 2023/2851, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2851/oj).

- (6) Il requisito di etichettatura originario faceva riferimento alla denominazione «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso». Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione sia necessaria perché il termine «parzialmente» non è ben definito, in particolare per il consumatore medio che non saprà in che misura le proteine siano idrolizzate, in particolare rispetto ad altre proteine vegetali. Il richiedente indica altresì che il termine «trebbie» non è utilizzato per altre nuove proteine autorizzate che sono trattate in modo analogo e ritiene pertanto che possa creare confusione se utilizzato per questo nuovo alimento. Il richiedente sostiene inoltre che la prima fase del trattamento delle materie prime per l'orzo e il riso consiste nell'eliminare l'amido, trattamento identico a quello utilizzato per altre proteine vegetali.
- (7) La Commissione ritiene che la domanda di aggiornamento dell'elenco dell'Unione, concernente la modifica dei requisiti specifici in materia di etichettatura, e in particolare della denominazione del nuovo alimento «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso», proposta dal richiedente non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Sulla base della giustificazione fornita dal richiedente, la Commissione ritiene che il termine «trebbie» possa essere ommesso dalla denominazione del nuovo alimento ai fini dell'etichettatura. La Commissione non concorda tuttavia sulla soppressione del termine «parzialmente» dalla denominazione del nuovo alimento. Conformemente alle norme in materia di etichettatura, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/2283, i requisiti specifici in materia di etichettatura non dovrebbero indurre in errore i consumatori. Inoltre a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, tra l'altro, le relative proprietà e composizione. Tenendo conto del fatto che il grado di idrolisi del nuovo alimento è dell'1-7 %, la Commissione ritiene che il termine «parzialmente» dovrebbe essere mantenuto nella denominazione. Inoltre, se desidera fornire ai consumatori ulteriori informazioni sul grado di idrolisi, il richiedente può indicarle volontariamente sull'etichetta del prodotto conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono dovrebbe pertanto essere «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso».
- (8) Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche dei requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa alle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) è sostituita dalla seguente:

«Nuovo alimento autorizzato»	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
Proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso". Conformemente all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.		Autorizzato il 10 gennaio 2024. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Evergrain LLC, 3205 S. 9th St, St. Louis, Missouri, 63118 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Evergrain LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>)", salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Evergrain LLC. Data finale della tutela dei dati: 10 gennaio 2029»
	Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici	5 g/100 g			
	Prodotti della confetteria, compreso il cioccolato	5 g/100 g			
	Cereali da colazione	5 g/100 g			
	Piatti a base di pasta e riso (o altri cereali)	8 g/100 g			
	Zuppe e minestre (miscela liofilizzata)	50 g/100 g			
	Zuppe e minestre (pronte per il consumo)	5 g/100 g			
	Salse	10 g/100 g			
	Preparati per salse liofilizzate	50 g/100 g			
	Prodotti sostitutivi della carne	15 g/100 g			
	Barrette ai cereali	30 g/100 g			
	Miscele di burro e margarina/olio	10 g/100 g			
	Gelati a base di prodotti sostitutivi del latte	10 g/100 g			
	Prodotti sostitutivi del latte	5 g/100 ml			
	Paste/emulsioni di frutta a guscio/semi	15 g/100 g			
Bevande energetiche	8 g/100 ml				
Bevande analcoliche commercializzate in relazione all'esercizio fisico	5 g/100 ml				

Bevande di tipo Cola	5 g/100 g			
Basi in polvere per bevande	90 g/100 g			
Bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi	5 g/100 ml			
Prodotti sostitutivi di panna, formaggio e yogurt (non a base di soia)	10 g/100 g			
Hummus	10 g/100 g			
Birra analcolica	5 g/100 ml			
Sostituti di un pasto per il controllo del peso	30 g/100 g			